



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese

Oggetto: Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di società di capitali in liquidazione, per mancato deposito, per oltre tre anni, del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile.

Il Conservatore del Registro delle imprese

Visto l'art. 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;

Visto l'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, il quale dispone, per le società di capitali in liquidazione, che, qualora per "oltre tre anni consecutivi" non venga depositato il bilancio d'esercizio (durante il periodo della liquidazione), la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile;

Vista la determinazione del Conservatore n. 220 del 22 febbraio 2010, la quale prevede che l'Ufficio accerti anche la presenza di ulteriori elementi o circostanze, che si sono verificati da più di tre anni, che possano ulteriormente confermare l'inattività della società, quali a titolo esemplificativo:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura della partita IVA;
- mancata presentazione di domande di iscrizione nel Registro delle imprese;
- mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;

Vista la propria determinazione n. 21 del 12 giugno 2024, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di n. 101 società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile;

Verificato che tale determinazione, con l'elenco delle imprese interessate, è stata pubblicata all'Albo *on line* della Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale, a decorrere dal 13 giugno 2024 per trenta giorni consecutivi e, pertanto, fino al 12 luglio 2024;

Verificato, inoltre, che, nel termine di quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione, le imprese indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1) non hanno provveduto ad inviare memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, né a presentare la domanda di cancellazione;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Considerato che il procedimento di cancellazione, nel caso di specie, presenta le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione) e numerosità dei destinatari e, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi via pec o a mezzo raccomandata postale A/R;

Ritenuto, con particolare riferimento alla raccomandata A/R, non ragionevole il suo utilizzo in questa circostanza, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere, dovuti, fra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno ommesso di iscriversi o mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, contravvenendo ad una specifica disposizione di legge;

Visto l'art. 5 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti,

anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”;

Rilevato che la maggioranza delle imprese indicate nell'elenco allegato non sono titolari di un domicilio digitale attivo, a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto opportuno, per le imprese prive di un domicilio digitale valido e attivo, avvalersi della possibilità di notificare l'avvio del procedimento attraverso la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *on line*, nonché in una apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.T.A.;

Considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, non dovendosi attendere i termini del recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro camerale, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale attribuisce al Conservatore la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato art. 2490 del codice civile;

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio dal Registro delle imprese le società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile - indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante (all. n. 1);

di prevedere che le relative notifiche vengano effettuate al domicilio digitale delle imprese interessate e mediante pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco per trenta giorni consecutivi, nell'Albo *on line* della Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento e nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale;

di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è prevista la possibilità di ricorrere al Giudice del Registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo *on line* del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del citato D.L. n. 76/2020.

IL CONSERVATORE
Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)